



COMUNE DI SENIS

Provincia di Oristano

Via Vittorio Emanuele, 2 - 09080 - Senis (OR)

Tel. 0783 969031- 969236 P.I.00082880956

Sito internet <https://www.comune.senis.or.it> - Pec protocollo@pec.comune.senis.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 16/04/2025	Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) e delle riduzioni per l'anno 2025.
-------------------------------------	--

Il sedici aprile duemilaventicinque , con inizio alle ore diciassette e minuti trentasette, nell' Aula Consigliare, sita nel Municipio di Senis in Via Vittorio Emanuele n. 2, convocato con avviso trasmesso per posta elettronica nel termine previsto dal regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, prima convocazione.

All'appello sono presenti i signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SOI SALVATORE - Sindaco	Sì
2. PISANU MATTIA - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. COSSU GIULIA - Consigliere	Sì
4. MARRAS GIULIANO - Consigliere	Sì
5. CASU GIAN PIETRO - Consigliere	No
6. FRONGIA ANTONIO - Consigliere	Sì
7. SANNA FABIO - Consigliere	Sì
8. CAU EMANUELE - Consigliere	Sì
9. MASSA MARIA SERENA - Consigliere	No
10. SOI VALERIA - Consigliere	No
11. ANEDDA RAMONA - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Si dà atto che il Consigliere Comunale Mattia Pisanu è collegato in videoconferenza mentre il Sindaco e i restanti Consiglieri Comunali sono in presenza, per cui trovano applicazione le disposizioni sulle riunioni in modalità a distanza, giusta deliberazione C.C. n.13 del 14.04.2022.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) il Segretario Comunale CIUSA FRANCESCO in presenza. Presiede la seduta il Sindaco SOI SALVATORE il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

visti:

- il D. Lgs. 267/00 recante il "Testo Unico degli Enti Locali";
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 che detta disposizioni in merito al nuovo ordinamento contabile di Regioni, Enti locali e dei loro organismi;
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 14/3/2000 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 30/03/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera della giunta comunale n. 108 del 17/12/2010 e s.m.i.;

richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 7/1/2025 ad oggetto: "*Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) - Periodo 2025/2027. Discussione e conseguente deliberazione (ART. 170, Comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000)*";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 7/1/2025 ad oggetto: "*Approvazione Bilancio di previsione 2025/2027- Art.151 D.Lgs.n.267/2000 - Artt. 10 e 11 del D.Lgs.n.118/2011 e successive modifiche e integrazioni*";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 24/1/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 5/3/2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 9/4/2025 con la quale è stato approvato il Piano dettagliato degli obiettivi di performance 2025;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 19/6/2024 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2023;

richiamato il Decreto Sindacale n° 01 del 07/01/2025, con quale si è proceduto alla nomina del Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Paolo Musu;

premesse che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

tenuto conto che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

visto l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

considerato che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi

che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;

- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

preso atto che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR);

- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), introducendo rilevanti novità quali:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;

- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;

- una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n.9 adottata in data 14/03/2022 avente ad oggetto "Validazione del Piano Economico e Finanziario (PEF TARI) della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2022-2025 secondo il MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021.", con la quale sono stati determinati, per gli esercizi in oggetto, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti,

- n. 12 adottata in data 29/04/2024 avente ad oggetto "Validazione del Piano Economico e Finanziario (PEF TARI) della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025 secondo il MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021 e aggiornato con Deliberazione ARERA 389/2023.", con la quale sono stati determinati, per gli esercizi in oggetto, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti;

n.11 adottata in data odierna avente ad oggetto "Piano Economico e Finanziario (PEF) della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025 secondo il MTR-2 allegato alla Delibera Arera 363/2021 e aggiornato con Deliberazione ARERA 389/2023. Presa d'atto validità della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2024.";

richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

considerato che il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2024, recante "Differimento al 28 febbraio 2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2025, ha prorogato l'approvazione del bilancio al 28/02/2025;

visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del

proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

visto il regolamento comunale che disciplina la TARI così come aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale N.2 del 01/03/2023;

dato atto che il Regolamento succitato all'Art. 20 stabilisce che: “Il Comune può deliberare, con l'apposita delibera annuale di fissazione delle tariffe del tributo, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle stabilite dalla legge. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In tale caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso. È facoltà del comune, qualora ritenuto opportuno, distribuire il predetto apporto di risorse proprie in abbattimento del costo generale del servizio al fine di assicurare una equilibrata distribuzione del beneficio a favore della generalità dei contribuenti.”;

constatato che al fine di garantire una maggior tutela ad alcune categorie specifiche di cittadini si ritiene opportuno stabilire le seguenti riduzioni nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Abitazione occupate da una o due componenti del nucleo familiare di cui almeno uno ultra sessantacinquenni, riduzione del 10%;

b) Abitazioni occupate da portatori di handicap con invalidità al 100% riduzione del 20%;

dato atto che:

- le riduzioni di cui sopra si applicano per tutto l'anno 2025 dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

- la riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione,

- le riduzioni di cui sopra cessano di operare al 31/12/2025 salvo rinnovo per l'anno successivo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale o nel momento in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione;

dato atto che in attuazione del DPCM n. 24 del 21/01/2025, l'ARERA comunicherà ai comuni le modalità per l'applicazione del cosiddetto BONUS rifiuti, il quale prevederà uno sconto del 25% della tariffa TARI da applicare in base al reddito;

precisato che l'art. 25, comma 1 del Regolamento TARI stabilisce che qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, sarà riconosciuta al contribuente solamente quella di maggiore ammontare;

appurato che il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti è allegato (Allegato A) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, predisposto dal competente ufficio comunale;

dato atto che è applicata una ripartizione dei costi fissi fra utenze domestiche (90,00%) e utenze non domestiche (10,00%), nonché dei costi variabili tra utenze domestiche (75,00%) e utenze non domestiche (25,00%), tenendo conto del rapporto tra le superfici totali a ruolo rispetto alle superfici delle due specifiche categorie di utenza domestica e non domestiche, oltre che sulla base dell'analisi sulla produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario;

appurato che le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive risultano congrue al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria;

tenuto conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2025, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative;

dato atto che:

- il versamento della TARI per l'anno 2025 è previsto mediante la rateizzazione del tributo,
- sono previste 3 rate,
- è data la possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della terza e ultima rata,
- non vengono specificate le date di scadenza delle rate in quanto si attendono le indicazioni di ARERA per l'attuazione del DPCM n. 24 del 21/01/2025;

considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

richiamato l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) con estensione .pdf, leggibile per comuni reader disponibili (a differenza dei formati CADES);
- c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
- d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico;

vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante *"Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna."* e successive modifiche e integrazioni;

acquisiti preliminarmente i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000 modifiche e integrazioni;

ritenuto di provvedere in merito;

con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti 7

Votanti 7

Favorevoli 7

DELIBERA

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;

di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2025, come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (Allegato A);

di approvare le seguenti riduzioni nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Abitazione occupate da una o due componenti del nucleo familiare di cui almeno uno ultra sessantacinquenni, riduzione del 10%;
- Abitazioni occupate da portatori di handicap con invalidità al 100% riduzione del 20%;

di dare atto che:

- Le riduzioni di cui sopra si applicano per tutto l'anno 2025 dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione,
- Le riduzioni di cui sopra cessano di operare al 31/12/2025 salvo rinnovo per l'anno successivo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale o nel momento in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione;

di dare atto che:

- in attuazione del DPCM n. 24 del 21/01/2025, l'ARERA comunicherà ai comuni le modalità per l'applicazione del cosiddetto BONUS rifiuti, il quale prevederà uno sconto del 25% della tariffa TARI da applicare in base al reddito;
- che l'art. 25, comma 1 del Regolamento TARI stabilisce che qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, sarà riconosciuta al contribuente solamente quella di maggiore ammontare;

di dare atto che:

- il versamento della TARI per l'anno 2025 è previsto mediante la rateizzazione del tributo,
- sono previste 3 rate,
- è data la possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della terza e ultima rata,
- non vengono specificate le date di scadenza delle rate in quanto si attendono le indicazioni di ARERA per l'attuazione del DPCM n. 24 del 21/01/2025;

di pubblicare la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021.

Infine, con separata votazione avente il medesimo esito della votazione principale, il Consiglio comunale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
firmato digitalmente
SOI SALVATORE

Il Segretario Comunale
firmato digitalmente
CIUSA FRANCESCO
